



**COMUNE DI GENOVA**

**105 Direzione Avvocatura**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N.ATTO N. PGC 18 del 21/05/2026**

**RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.**

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 del 21 marzo 2026

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

- a. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti pari ad euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 547,86 (di cui euro 346,00 per compensi, euro 51,90 per spese generali al 15%, euro 15,92 per contributi previdenziali al 4%, euro 91,04 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- b. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 332,43 (di cui euro 240,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 36,30 per spese generali al 15%, euro 11,13 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi);
- c. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 334,82 (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4%, euro 52,62 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- d. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova in grado di appello, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 362,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 432,95

(di cui euro 362,00 per compensi, euro 54,30 per spese generali al 15%, euro 16,65 per contributi previdenziali al 4%, aliquota Iva non applicata in quanto soggetto aderente a regime forfettario e imposta di bollo non addebitata);

- e. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte pari ad euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 709,82 (di cui euro 457,00 per compensi, euro 68,55 per spese generali al 15%, euro 21,02 per contributi previdenziali al 4%, euro 120,25 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);
- f. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 06/02/2024, nella causa RG n. *omissis*, in materia di responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 800,00 per compensi, oltre accessori; considerato che detta solidarietà permane anche a seguito della Sentenza n. *omissis* emessa a conclusione del giudizio, l'Ente è tenuto al pagamento del suddetto onorario, per un importo complessivo di euro 976,00 (di cui € 800,00 per compensi ed euro 176,00 Iva al 22%), fatta salva la necessaria rivalsa nei confronti dell'obbligato principale;
- g. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova dell'08/05/2026, nella causa RG n. *omissis*, in materia di esecuzione di appalto pubblico di lavori, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con la controparte, al pagamento dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 31.203,73 per compensi, euro 59,80 per esborsi, oltre accessori, quindi per un importo complessivo di euro 20.015,89 quale quota di spettanza dell'Ente (di cui € 15.601,87 per compensi, euro 780,09 per contributi previdenziali al 5%, euro 3.604,03 quale Iva al 22% ed euro 29,90 per esborsi);
- h. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis* (rispetto alla quale il Comune di Genova non intende prestare acquiescenza), avente ad oggetto l'annullamento degli atti adottati nell'ambito della procedura per l'affidamento di servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale, il Comune di Genova è stato condannato, in via solidale con l'altra parte coinvolta nel giudizio, al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, quantificate in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori, per un importo complessivo di euro 5.980,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi, euro 750,00 per spese generali al 15%, euro 230,00 per contributi previdenziali al 4%, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972); il pagamento è effettuato fatta salva la necessaria rivalsa nei confronti del coobbligato, con salvezza di integrale ripetizione in caso di esito favorevole per l'Ente civico del relativo giudizio di impugnazione;
- i. con sentenza n. *omissis*, RG n. *omissis*, in materia di concessione per la gestione di impianto sportivo, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito di accordo raggiunto tra le parti, disponendo la compensazione delle spese di giudizio e, come previsto nell'accordo, il pagamento a carico del Comune di Genova della quota pari al 50% dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori, quindi per un importo complessivo di euro 5.392,40 quale quota di spettanza dell'Ente (di cui euro 4.250,00 per compensi, euro 170,00 per

contributi previdenziali al 4% ed euro 972,40 quale Iva al 22%);

- j. con sentenza n. *omissis*, RG n. *omissis*, in materia di concessione per la gestione di impianto sportivo, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito di accordo raggiunto tra le parti, disponendo la compensazione delle spese di giudizio e, come previsto nell'accordo, il pagamento a carico del Comune di Genova della quota pari al 50% dell'onorario a favore del CTU, come ivi liquidato in euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori, quindi per un importo complessivo di euro 5.075,20 quale quota di spettanza dell'Ente (di cui euro 4.000,00 per compensi, euro 160,00 per contributi previdenziali al 4% ed euro 915,20 quale Iva al 22%);
- k. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di istituzione di un posteggio per disabili personalizzato, disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio, il Comune di Genova è stato condannato alla sola refusione del contributo unificato a favore della controparte, corrispondente ad euro 650,00, come attestato dalla quietanza di pagamento versata agli atti del giudizio;
- l. con sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti concernenti la ricollocazione dei depositi di prodotti chimici e petrolchimici in ambito portuale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore delle controparti di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 5.980,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi, euro 750,00 per spese generali al 15%, euro 230,00 per contributi previdenziali al 4%, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972);
- m. con sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti concernenti la ricollocazione dei depositi di prodotti chimici e petrolchimici in ambito portuale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 5.980,00 (di cui euro 5.000,00 per compensi, euro 750,00 per spese generali al 15%, euro 230,00 per contributi previdenziali al 4%, Iva non dovuta in quanto persona giuridica che beneficia della detrazione ai sensi del D.P.R. 633/1972);
- n. con sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti concernenti la ricollocazione dei depositi di prodotti chimici e petrolchimici in ambito portuale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore delle controparti di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 7.295,60 (di cui euro 5.000,00 per compensi, euro 750,00 per spese generali al 15%, euro 230,00 per contributi previdenziali al 4%, euro 1.315,60 quale Iva al 22%).

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza ai predetti provvedimenti, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad euro 59.702,97 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto che:

- i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

- laddove il Comune risulta condannato in solido con altri soggetti al pagamento delle spese di lite, è fatta salva la necessaria rivalsa nei confronti del coobbligato;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito.

Rilevato altresì opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata esecuzione - mediante adozione degli atti conseguenti - di quanto disposto con i provvedimenti giudiziari in argomento, nell'intento di scongiurare azioni esecutive da parte delle controparti, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

La Giunta

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 547,86, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG. n. *omissis*
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 332,43, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 334,82, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*;
4. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 432,95, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova in grado di appello, RG n. *omissis*
5. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 709,82, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*
6. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 976,00, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario del CTU del Tribunale Civile di Genova del 06/02/2024, nella causa RG n. *omissis*
7. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 20.015,89, per il debito derivante dal decreto di liquidazione dell'onorario del CTU del Tribunale Civile di Genova dell'08/05/2026, nella causa RG n. *omissis*
8. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.980,00, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*
9. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.392,40, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*
10. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.075,20, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*

11. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 650,00, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, RG n. *omissis*
12. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.980,00, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*
13. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 5.980,00, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*
14. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 7.295,60, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*
15. Di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti da n. 1 a n. 7 l'importo complessivo di euro 23.349,77 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali".
16. Di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti da n. 8 a n. 14 l'importo complessivo di euro 36.353,20 sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto amministrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali".
17. Di demandare alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza.
18. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata esecuzione - mediante adozione degli atti conseguenti - di quanto disposto con i provvedimenti giudiziari in argomento, nell'intento di scongiurare azioni esecutive da parte delle controparti, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
19. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
105 N. 154 / 2026 DEL 18/05/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.  
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

18/05/2026

Direzione Avvocatura  
Il Direttore  
Avv. Raffaella Parodi  
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO AL PARERE TECNICO**

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO**

<b>PROPOSTA:</b>	154 / 2026
<b>OGGETTO:</b>	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**SI**

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono
2026	Euro 23.349,77	1742		
2026	Euro 36.353,20	1743		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Direzione Avvocatura  
Il Direttore  
Avv. Raffaella Parodi



**COMUNE DI GENOVA**

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO  
105 N. 154 / 2026 DEL 18/05/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.  
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

**(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

20/05/2026

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente